



Comune di Somma Vesuviana

Regolamento per le attività commerciali



PARTE I

art. 1 (oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività commerciali in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998 e dalla legge regionale 7 gennaio 2000, n.1.

art. 2 (definizioni)

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale in sede fissa si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, vetrine e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere, né le zone di passaggio antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio, sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
2. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento valutata ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate alla concessione od autorizzazione edilizia.
3. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, utilizzato e organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita.
4. Ad ogni esercizio commerciale, come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.



[Handwritten signature]

114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1999. Nello stesso esercizio, compatibilmente al rispetto dei requisiti igienico sanitari di legge e di sicurezza, possono coesistere altre autorizzazioni, previste da normative diverse dal d. lgs 114/98, intestate allo stesso soggetto.

5. La vendita di prodotti propri nei locali di produzione od in altri ad essi adiacenti può essere effettuata da industriali e da artigiani, in condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente. La superficie di vendita non deve superare quella prevista per gli esercizi di vicinato.
6. La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi, come definiti al comma 11, non comprende la parte dell'unità immobiliare occupata da attività commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, gli esercizi sono classificati come previsto dall'articolo 4 del d. lgs n. 114/1998 e dall'art. 2 della L.R. 1/2000.
8. I centri commerciali, come definiti dall'art. 4, del d. lgs n. 114/1998, sono classificati di media struttura di vendita o di grande struttura di vendita se più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi gestiti unitariamente. Ai fini del presente regolamento per superficie di vendita si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti.
9. Per centro polifunzionali di servizi, s'intende uno o più esercizi commerciali ubicati in un'unica struttura o complesso immobiliare cui si può associare una pluralità di altri servizi, quali, ad esempio:
 - sportelli o servizi decentrati dal comune, ufficio postale, bancario o simili;
 - sportelli e centri turistici, di informazione, pro loco e simili;
 - presidio farmaceutico, medico, veterinario e simili;
 - biglietterie, fermate autolinea, centri prenotazioni, e simili;
 - servizi per la casa e la persona;
 - bar, circoli, rivendita tabacchi, rivendita giornali e riviste;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - strutture ricreative, ecc.;



10. Per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita si deve intendere il trasferimento della gestione di un esercizio ad altri che l'assumono in proprio.
11. Per gestore di aziende commerciali al dettaglio si intende il soggetto al quale l'azienda è stata trasferita affinché ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.
12. Per requisiti professionali e morali per l'esercizio del commercio al dettaglio, si intendono quelli precisati all'art. 5 del d. lgs 114/1998.
13. I modelli denominati COMM 1, COMM 2 e COMM 3 corrispondono ai modelli approvati dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del d. lgs 281/1997, pubblicati sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 94 del 23.4.1999, da utilizzare come segue:
 - modello COMM1: comunicazione per gli esercizi al dettaglio definiti di vicinato relativa a: aperture, subingressi, variazioni, cessazioni attività;
 - modello COMM 2: domanda di autorizzazione per medie e grandi strutture per aperture, variazioni;
 - modello COMM 3: comunicazione per medie e grandi strutture per subingresso, variazioni, cessazione di attività.
14. E' preposto alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto chi viene indicato, come tale, al Comune dal titolare dell'attività. Alla comunicazione deve essere allegata accettazione sottoscritta dal delegato, con firma autenticata nei modi di legge. Si può essere preposti soltanto per conto di società. Il preposto deve possedere i requisiti professionali e morali per l'esercizio del commercio previsti dalla normativa vigente.
15. "Concentrazione" è la riunione in una nuova struttura di vendita rispettivamente, di esercizi di vicinato, di medie o grandi strutture di vendita, di medesima titolarità all'atto della richiesta.
16. "Accorpamento" è l'ampliamento della superficie in una media o grande struttura di vendita mediante utilizzo di superfici di altri esercizi di vicinato, di altre medie o grandi strutture di vendita di medesima titolarità all'atto della richiesta.



17. Qualificazione professionale adeguata al settore alimentare è l'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore alimentare, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Inps o aver frequentato con esito favorevole un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione.
18. Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi la superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e comunque non superiore a 2500 metri quadri sono classificati medie strutture.
19. Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi la superficie di vendita oltre i 2500 metri quadrati sono classificati grandi strutture di vendita.
20. Il titolare che, alla data del 24 aprile 1998, risulta in possesso di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 24 della legge n. 426/71, per il commercio al dettaglio di prodotti rientranti nei settori alimentare e non alimentare ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti compresi in detti due settori, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitario e fatte salve le disposizioni che riguardano la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali, mantenendo però gli stessi rapporti di superficie indicati nella autorizzazione di cui alla citata legge n. 426.

art. 3

(requisiti per l'esercizio del commercio)

1. Il commercio al dettaglio e all'ingrosso disciplinato dal d. lgs. n. 114/98 è articolato in due settori: 1) alimentare e 2) non alimentare.
2. Per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 114/98, per il commercio dei prodotti non alimentari è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui allo stesso articolo 5.



fer

3. Nelle imprese individuali i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; nelle società in nome collettivo, da tutti i soci; nelle società in accomandita semplice dai soci accomandatari; nelle società di capitali, cooperative, enti e associazioni, dal legale rappresentante e nelle società estere da chi le rappresenta in Italia.
4. Per il settore alimentare, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, nelle imprese individuali; da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione o ente; nel caso di un'impresa estera dal proprio rappresentante in Italia o da un preposto.
5. Il possesso dei requisiti soggettivi deve essere auto certificato o documentato nei modi di legge dal soggetto interessato e viene accertato dal comune.

art. 4 (requisito dell'età)

1. Il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, può essere esercitato solo da chi ha raggiunto la maggiore età e, con l'autorizzazione del tribunale, da chi, non avendola raggiunta, è emancipato di diritto ai sensi dell'art. 390 cod. civ.
2. All'inabilitato ed al minore non emancipato non è consentito l'inizio di una attività commerciale, ma soltanto la relativa continuazione, a seguito di acquisto della titolarità di una azienda a causa di morte o per donazione.

art. 5 (requisiti morali)

1. La condanna per i reati indicati all'art. 5 del d.lgs. n. 114/1998, emessa con la annotazione di "non menzione", è ostativa, a tutti gli effetti, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale.
2. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale documentato nei modi di legge è equiparabile alla riabilitazione.



3. L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati dall'art. 5 del d.lgs. n. 114/1998, è comunque ostativa all'esercizio dell'attività commerciale.
4. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio viene fatto di ufficio dal comune, richiedendo il certificato generale al casellario giudiziale della Procura della Repubblica.
5. Una persona, già dichiarata fallita, per poter gestire una attività commerciale ha necessità di ottenere sempre la riabilitazione civile o la revoca della dichiarazione del fallimento.

art. 6
(requisiti professionali)

1. Ai fini del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare occorre aver frequentato, con esito positivo, un corso specifico di formazione professionale per il settore alimentare, istituito o riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
2. La qualifica di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione di un'impresa che esercita la vendita di prodotti alimentari si ritiene posseduta da chi svolga mansioni direttamente attinenti alla somministrazione, lavorazione, trasformazione di alimenti o bevande.
3. Il requisito di dipendente qualificato è comprovato sulla base di idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha prestato la propria opera o da autocertificazione prodotta dall'interessato stesso. Per valutare la prestazione dell'attività in qualità di dipendente qualificato occorre tenere conto del tipo dell'azienda, del contratto collettivo di lavoro, della qualifica rivestita, del periodo di apprendistato, del tipo di attività esercitata rapportato alla qualifica rivestita. Qualifiche abilitanti possono essere considerate le seguenti: caposervizio di ufficio amministrativo e/o commerciale; gerente o gestore; caporeparto; ispettore; addetto all'amministrazione; magazziniere e aiuto magazziniere; cassiere, viaggiatore, piazzista;



commesso; aiuto commesso; banconiere e aiuto banconiere; addetto alle operazioni ausiliare e alla vendita. Lo stato di dipendente qualificato può essere comprovato alternativamente dalla seguente documentazione: modelli O1/M relativi alla denuncia annuale all'Inps della retribuzione; libretto di lavoro; dichiarazione della sezione circoscrizionale per l'impiego; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del datore di lavoro; busta paga; dichiarazione dei redditi. È idonea a comprovare detto requisito anche l'attività svolta all'estero, debitamente documentata.

4. Il requisito di familiare coadiutore è comprovato dalla iscrizione all'Inps gestione commercianti.
5. La pratica professionale in qualità di titolare, dipendente, collaboratore, deve essere acquisita per due anni negli ultimi cinque che precedono la sottoscrizione della "comunicazione per gli esercizi di vicinato o la "domanda di autorizzazione" per le medie e grandi strutture di vendita.
6. L'iscrizione al registro esercenti il commercio -rec- per il gruppo alimentare, carni, o la ex tabella VIII, nel periodo che va dal 24 aprile 1994 al 24 aprile 1999, è provata sia da chi si è iscritto al rec entro detto arco di tempo oppure vi è stato iscritto o comunque rimasto iscritto sulla base di un provvedimento camerale.
7. Per vendere i prodotti che rientrano nelle tabelle speciali per le tabaccherie, farmacie e distributori di carburante, nonché i giornali e le riviste, è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dal d.lgs. n. 114/98; qualora vengano venduti prodotti alimentari è richiesto altresì il possesso dei requisiti professionali previsti dal d.lgs. n. 114/98.
8. L'esercizio in proprio dell'attività commerciale è autocertificato e provato dall'iscrizione al registro imprese tenuto dalla camera di commercio.
9. L'associazione in partecipazione è comprovata da copia del relativo contratto debitamente registrato e dalla dichiarazione dei redditi dell'associato.

art. 7



(comunicazione per apertura di esercizi di vicinato e domande per medie e grandi)

1. All'atto della presentazione delle "comunicazioni" relative agli esercizi di vicinato e delle "domande" per le medie e grandi strutture di vendita, per l'apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita, sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:
 - a) unità operativa competente alla gestione pratica;
 - b) oggetto del procedimento;
 - c) persona responsabile del procedimento;
 - d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e) termine di conclusione del procedimento.
2. Per le comunicazioni e le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al precedente comma 1.
3. I termini per l'efficacia della comunicazione relativa agli esercizi di vicinato e per il formarsi del silenzio assenso sulle domande relative alle medie e grandi strutture, decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione e domanda del soggetto interessato, a condizione che le stesse siano regolarmente formulate e complete di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al comune.
4. Qualora la comunicazione e le domande non siano regolari e complete, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questo caso il termine decorre dal ricevimento della denuncia integrativa o della domanda regolare.



5. I termini di cui al precedente comma 3 possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla comunicazione o alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 3 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune, degli elementi richiesti.

art. 8
(esercizio congiunto ingrosso/dettaglio)

1. E' fatto divieto di effettuare la vendita all'ingrosso o al dettaglio negli stessi locali con eccezione di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della L.R. n. 1/2000.

art. 9
(forme particolari di commercio)

1. I prodotti alimentari a base di carni possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico sanitarie.
2. Le erboristerie sono da considerare esercizi di carattere misto, alimentare non-alimentare. Qualora detti esercizi si limitino alla vendita di prodotti non direttamente commestibili (oltre, ad esempio, a creme, oli, saponi, etc, anche le erbe per tisane varie), sono da considerare esercizi non alimentari, mentre quando i prodotti venduti comprendano anche alimenti (ad esempio marmellate, caramelle, pasta dietetica, etc.) tali esercizi sono da considerarsi appartenenti al settore merceologico alimentare ed in quanto tali assoggettati alle norme



Ay

dettate dal d. lgs. n. 114/98 per tale settore, in particolare all'obbligo della sussistenza, negli operatori, dei requisiti di formazione professionale specifica.

3. Coloro che alla data del 24 aprile 1999 erano in possesso esclusivamente dell'autorizzazione ai sensi della legge n. 32/68, possono continuare a vendere soltanto prodotti surgelati.
4. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o distributori di carburanti e non può essere ceduta separatamente dall'attività principale alla quale inerisce.
5. Per la vendita di piante o parti di esse e di semi per la loro riproduzione, di fitofarmaci, di piante officinali, di prodotti oggetto dell'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, oltre all'autorizzazione richiesta dal d. lgs. 114/98, occorre essere in possesso dei requisiti particolari previsti dalla normativa che disciplina il commercio di detti prodotti.
6. Gli esercenti il commercio di cose usate, oltre alla comunicazione di cui all'art 7 del d. lgs. 114, se in locali di vicinato, ed al possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso d. lgs. 114, se operano in grandi strutture di vendita, sono tenuti a fare al comune la dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del TULPS, approvato con RD n. 773/1991 regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con RD n. 635/1940.
7. I produttori agricoli singoli o associati, i quali esercitano l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 cod. civ., alla legge n. 125/1959 e successive modifiche, ed alla legge n. 59/1963 e successive modifiche, (legge 228/01), devono denunciare l'inizio di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, come riformulato dall'art. 2, c.10 della legge n. 537/1993.
8. I pescatori e loro consorzi, nonché i cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita di prodotti direttamente raccolti su terreni soggetti ad usi civici, nell'esercizio dei diritti di erbatico, fungatico e simili,



devono dichiarare l'inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2 comma 10 della L. n. 537/1993.

9. E' consentito lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione di cibo e bevande con la vendita di beni e servizi, nel pieno rispetto di quelle che sono le normative vigenti in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

art. 10 (attività di vendita temporanee)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 114/98 e di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni, che devono essere autocertificati. L'istanza deve pervenire al comune entro e non oltre i quindici giorni precedenti l'autorizzazione per la vendita. Il responsabile del procedimento deve fornire risposta entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della domanda. Eventuali pareri interni ed esterni vengono raccolti attraverso la conferenza dei servizi. Qualora non venga fornita risposta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda l'istanza si intende assentita.

art. 11 (subentro in attività all'ingrosso)

1. Il subentrante per atto tra vivi od a causa di morte nella titolarità o nella gestione di una attività commerciale all'ingrosso, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per poterla gestire. Detti requisiti vanno comunicati alla camera di commercio territorialmente competente.
2. Qualora il subentrante non acquisisca i requisiti stessi entro il termine di un anno decorrente dalla data di trasferimento dell'esercizio o di



acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. Il termine è prorogato, su motivata richiesta dell'interessato, quando la mancata acquisizione dei requisiti non è imputabile a volontà o comportamento dell'interessato.
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dall'acquisto del titolo, fermo il disposto del comma 2.

art. 12 (sospensione dell'attività)

1. Il titolare deve dare notizia al comune della data di inizio della sospensione dell'attività nell'esercizio di vendita al pubblico, almeno cinque giorni prima dell'inizio della stessa, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.

art. 13 (affidamento in gestione di reparti)

1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato "per reparti" ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.
2. Il gestore deve darne comunicazione al comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima dell'inizio della gestione, dichiarandone la stessa il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di gestione, per atto pubblico o scrittura privata, autenticata e registrata.



art. 14
(ampliamento degli esercizi di vicinato)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio di cui all'art. 24 della legge n. 426/71 che operano in una superficie di vendita, inferiore a mq 250, possono, nel rispetto delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale ed in conformità del regolamento edilizio, ampliare la stessa fino al raggiungimento del limite suddetto. Dell'effettuato ampliamento deve essere data notizia al comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento precisando, nella stessa, la nuova superficie di vendita dell'esercizio, il titolo di disponibilità della stessa, gli estremi della agibilità a fini commerciali, nonché dell'autorizzazione a nulla osta sanitari, se necessari in relazione ai prodotti commercializzati.

art. 15
(modifiche nella rappresentanza legale di società ed associazione)

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo la comunicazione di inizio di attività per gli esercizi di vicinato od il rilascio delle autorizzazioni per una media o grande struttura di vendita, non obbligano la presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una autorizzazione. La persona giuridica o società hanno l'onere di darne comunicazione al comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre i trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro imprese. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale, gli estremi di iscrizione al registro imprese.
2. Il nuovo legale rappresentante, in mancanza di "preposto", deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.



3. Il comune se non ricorrono motivi ostativi, comunica alla persona giuridica o società, la “presa d’atto” della variazione intervenuta nella rappresentanza legale.
4. La trasformazione di una società in un’altra nei tipi e nelle forme previsti dalle leggi vigenti comporta una variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova dichiarazione per l’apertura di un esercizio di vicinato o a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione per le medie e grandi strutture.
5. La società che risulta dalle trasformazioni deve darne comunicazione al comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione dell’atto di trasformazione al registro, precisando nella comunicazione gli estremi dell’atto, la nuova ragione sociale, il numero di iscrizione al registro imprese e alla camera di commercio presso la quale si è iscritti.
6. A seguito della comunicazione il comune procede agli adempimento di cui al precedente comma 3.

art. 16
(pubblicità dei prezzi)

1. Per tutti i prodotti esposti., per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati all’art. 14, comma 1 del d. lgs. n. 114/98, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.
2. La pubblicità del prezzo può avvenire con l’uso del mezzo ritenuto più idoneo dall’esercente a condizione che il sistema utilizzato permetta all’utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l’effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta, anche dall’esterno dell’esercizio di vendita.

PARTE II

art. 17
(autorizzazione per i centri commerciali al dettaglio)



1. Un centro commerciale al dettaglio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del d. lgs. n. 114/98, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, con specifica destinazione d'uso commerciale, coincidente, per superficie di vendita, con una media o grande struttura di cui all'art. 4 comma 1 lettere e) e f) del d. lgs. n. 114/98, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio e con superficie occupata dagli esercizi di vicinato non inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.
2. Il centro commerciale deve essere dotato di spazi e servizi comuni, funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati su superfici sia coperte che scoperte.
3. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali presenti nello stesso.
4. I centri commerciali necessitano:
 - a) di un'autorizzazione generale per il centro come tale in quanto media o grande struttura che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente, da tutti i titolari degli esercizi che costituiranno il centro;
 - b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.
5. Il soggetto che intende dar vita ad un centro commerciale al dettaglio, costituito da più esercizi, può presentare al comune un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, trattandosi comunque di una media o grande struttura. La domanda di autorizzazione deve essere formulata conformemente al modello COMM 2. Ai soli fini della presentazione della domanda il richiedente può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del d. lgs. n. 114/98.
6. L'attivazione dei singoli esercizi che, nel loro insieme, costituiscono il centro commerciale, avverrà rispettivamente dietro specifica domanda e rilascio della relativa autorizzazione, se si tratta di medie e grandi strutture, e previa comunicazione se si tratta di esercizi di vicinato.

7. Qualora il soggetto promotore del centro chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto di domanda, che esse siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Se il centro commerciale è costituito, in tutto od in parte, da esercizi di vicinato, il comune invita i singoli soggetti interessati ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 7 del d. lgs. 114/98, entro un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione dovrà contenere le dichiarazioni indicati all'art. 7, comma 2, del d. lgs. 114/98.
8. I commercianti associati che intendono creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere che l'esame delle domande, sia se si tratta di medie e grandi strutture, sia se si tratta delle comunicazioni per i negozi di vicinato, siano fatte congiuntamente e secondo un criterio unitario. Prima del rilascio dell'autorizzazione unica e generale per il centro, è possibile sostituire i richiedenti originari con altri.
9. I cambi di titolarità delle aziende costituenti il centro commerciale possono avvenire soltanto a seguito di atti di trasferimento, tra vivi o a causa di morte.
10. Le modifiche che intervengono nella superficie di vendita e nel settore merceologico degli esercizi del centro commerciale sono soggette ad autorizzazione o comunicazione.

PARTE III

art. 18

(programmi integrati per attività promozionali dei centri commerciali)

1. I programmi integrati per attività promozionali che si svolgono nell'ambito dei centri commerciali, come definiti dall'art. 2, comma 10, del presente regolamento, possono prevedere interventi, sia a carattere strutturale che economico, che a titolo esemplificativo si possono indicare come segue:



- creazione di parcheggi pubblici o privati;
- rifacimento di illuminazione pubblica;
- pavimentazione di vie e piazze;
- pedonalizzazione e regolamentazione del traffico, lungo vie e piazze;
- ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici;
- realizzazione di aree da destinare a verde pubblico;
- realizzazione di arredo urbano, in modo da ottenere un miglioramento della vivibilità, dell'identità e delle forme di richiamo nell'ambito dell'insediamento commerciale;
- recupero di facciate di edifici aventi valore storico- artistico e culturale;
- recupero di immobili pubblici, da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
- recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l'attività di commercio su area pubblica, ad attività commerciali in genere, od a luoghi di esposizione mostre od attività culturali a carattere anche non permanente;
- creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;
- abbattimento di oneri di urbanizzazione;
- esonero dell'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale;
- promozione di particolari merceologie, attraverso appositi studi di mercato per elevare la qualità degli insediamenti commerciali;
- organizzazione di idonee aree pubbliche da destinare alla realizzazione di forme di mercato su area pubblica integrative, complementari al commercio al dettaglio in sede fissa;
- divieto di vendita di determinate categorie merceologiche, qualora questo costituisca un grave ed evidente elemento di contrasto con i valori artistici, storici ed ambientali locali.

2. Il Consiglio comunale, sentito il parere delle associazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio, approva con apposito provvedimento i progetti di cui al comma precedente, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione che deve contenere, tra l'altro, anche i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e/o privati che vi intervengono ed un dettagliato piano finanziario.

3. I progetti integrati di rivitalizzazione possono prevedere sia interventi di natura urbanistico- edilizia, laddove ciò possa costituire elemento di sostegno delle attività commerciali in sede fissa o su area pubblica, sia azioni di promozione e sostegno per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali. Il comune può prevedere abbattimenti negli oneri di urbanizzazione.
4. I progetti integrati di rivitalizzazione possono usufruire di finanziamenti su eventuali fondi pubblici all'uopo destinati. Il Consiglio comunale, a tal fine, adotta i criteri per il riparto dei finanziamenti e le altre priorità per il raggiungimento degli obiettivi del d. lgs. n. 114/98.
5. La realizzazione degli interventi previsti può essere attuata anche attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private, eventualmente anche per il tramite dei centri di assistenza tecnica.

PARTE IV

art. 19

(comunicazione per apertura esercizi di vicinato, Istruttoria, decisioni)

1. Chi intende aprire, trasferire la sede, ampliare la superficie di vendita ed il settore merceologico di un esercizio di vicinato, deve inviare al comune apposita comunicazione utilizzando per lo scopo, il modello COMM 1.
2. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune ufficio protocollo oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Per la comunicazione presentata direttamente, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione nel protocollo generale di arrivo della corrispondenza. Per quella inviata a mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
4. All'atto della presentazione della comunicazione, al soggetto interessato viene rilasciata una ricevuta con le modalità indicate all'articolo 7, commi 1 e 2 del presente regolamento.



5. Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento lo rende noto al soggetto interessato, nei modi, termini e con gli effetti precisati all'art. 7, comma 4 del presente regolamento.
6. Se la comunicazione è regolare e completa, il responsabile del procedimento, se lo ritiene, provvede, a campione, d'ufficio, a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art 5 del d. lgs. n. 114/98, ed alla legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) che per il locale od i locali nel quale/ nei quali si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sussista il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria ed igienico- sanitaria;
 - c) che il locale, sede dell'attività sia conforme alle prescrizioni stabilite, per gli esercizi commerciali, dai vigenti strumenti urbanistici;
 - d) la veridicità di quanto dichiarato nella comunicazione relativamente a: settore merceologico, ubicazione all'esercizio, superficie di vendita, spazi destinati ai parcheggi.
7. L'accertamento delle condizioni di cui alle lettere b), c) ed e), del comma 6 che precede, può essere effettuato anche a mezzo della conferenza dei servizi, da convocare dal responsabile del procedimento.
8. I servizi interni devono fornire motivata risposta all'ufficio commercio entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
9. Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, l'ufficio o servizio competente procede alla archiviazione della pratica senza necessità di emanare alcun provvedimento.
10. In caso di esito negativo della verifica, deve essere emanato un provvedimento di divieto di inizio dell'attività oggetto di comunicazione.
11. Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato è stato attivato:



- a) senza aver inviato al comune la comunicazione di cui all'art. 7 comma 1, del d. lgs. n. 114/98;
- b) prima che siano decorsi i trenta giorni dalla presentazione della comunicazione;
- c) a seguito di dichiarazione non veritiera, relativamente ai requisiti presupposti richiesti dall'art. 7 comma 1 lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;

sarà ordinata la immediata chiusura dell'esercizio stesso con atto emanato dal dirigente dell'ufficio commercio, e saranno irrogate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, comma 1 del d. lgs. n. 114/98 in aggiunta, per la sola lettera c) alla denuncia penale, per violazione dell'art. 483.

art. 20

(consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato)

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia, a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
2. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menu", dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.
3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche, posate, mensole d'appoggio murali e simili.

art. 21

(autorizzazione per medie strutture di vendita)



1. Per ottenere l'autorizzazione per l'apertura, trasferimento di sede, estensione del settore merceologico di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 114/98, l'ampliamento della superficie di vendita fino a raggiungere i limiti di una media struttura di vendita, il soggetto interessato deve inoltrare domanda al comune utilizzando, per lo scopo, il modello COMM 2.
2. Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma 1, possono essere presentate direttamente al comune -ufficio protocollo- oppure inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Per le domande presentate direttamente all'ufficio protocollo, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza, per quelle inviate a mezzo del servizio postale fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
4. All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento.
5. Qualora la domanda non sia giudicata regolare e completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente nei modi e termini e con gli effetti precisati all'art. 7, comma 4, del presente regolamento.
6. Nel caso in cui dal responsabile del procedimento non sia rilevata alcuna irregolarità o incompletezza nella domanda, il termine per il concretizzarsi del silenzio-assenso decorre alla data del ricevimento della domanda stessa, individuata come precisato al precedente comma 4.
7. Se la domanda è regolare e completa il responsabile del procedimento provvede, d'ufficio, a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del d. lgs n. 114/98 ed alla legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) che per il locale od i locali nel quale/nei quali si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie



- sussista il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali, di polizia urbana, annonaria ed igienico- sanitaria;
- c) che il locale, sede dell'attività, sia conforme alle previsioni norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e conforme al regolamento edilizio;
 - d) che siano rispettati i parametri di parcheggio e le compatibilità ambientali di cui all'art. 6 della L.R. 1/2000;
 - e) la veridicità di quanto dichiarato nel modello COMM 2 utilizzato per l'inoltro della domanda.
8. L'accertamento delle condizioni di cui alle lettere b) e c) può essere effettuato anche a mezzo della conferenza dei servizi, da convocare dal dirigente dell'ufficio commercio entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.
9. I servizi interni devono fornire risposte al servizio commercio entro e non oltre 30 giorni dalla data richiesta. Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, l'ufficio o servizio competente procede al rilascio dell'autorizzazione. In caso negativo della verifica, il responsabile del procedimento deve provvedere ad emanare provvedimento di diniego, motivato in fatto ed in diritto, da notificare nei modi di legge al soggetto interessato entro e non oltre il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.
10. L'autorizzazione per l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni, così come disposte dall'art. 15, comma 7, della Legge Regionale 1/2000:
- a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge 426/71;
 - b) l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 o M2;
 - c) che, all'atto della istanza tendente ad ottenere l'ampliamento, risulti in modo esplicito da parte del soggetto proponente l'impegno di reimpiego del personale degli esercizi stessi.
11. Il rilascio dell'autorizzazione conseguente all'accorpamento od alla concentrazione, comporta la revoca dei titoli autorizzati relativi agli esercizi preesistenti ed il totale reimpiego del personale degli esercizi stessi.

12. Non può essere negato, come prescrive l'art. 15, comma 6 della Legge Regionale 1/2000, il rilascio della autorizzazione di media struttura di vendita di tipo M1, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della legge 426/71, per generi di largo consumo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate esistenti sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura e che sia garantita l'assunzione di nuovo personale.
13. L'esame e la valutazione di più domande concorrenti, è regolato dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 7 e dal comma 5 dell'art. 15 della Legge Regionale n. 1/2000. L'aggiunta di un settore merceologico è disciplinato dall'art. 9 della L.R. 1/2000.
14. Qualora per l'attivazione di una media struttura o l'ampliamento della superficie di vendita, sia necessario procedere anche al rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, quest'ultima è considerata essenziale ai fini della definitiva autorizzazione per l'esercizio della attività commerciale.
15. Il comune, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve procedere al rilascio o diniego della autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale.
16. La domanda per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il cambio o l'aggiunta del settore merceologico di una media struttura di vendita, regolarmente compilata mediante l'utilizzo del modello COMM 2, è da ritenersi accolta se non vi è stata interruzione o sospensione di termini e se entro e non oltre il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data del suo ricevimento, non è stato comunicato il diniego.
17. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche.

art. 22

(servizi di interesse pubblico svolti dagli esercizi di vicinato e medie strutture)

1. Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, nel rispetto delle norme settoriali vigenti, possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali, anche i seguenti altri servizi di interesse pubblico:
 - somministrazione di alimenti e bevande;
 - vendita di giornali e riviste;
 - biglietterie e centri prenotazioni;
 - rivendita tabacchi;
 - strutture ricettive.

art. 23
(disposizioni per grandi strutture di vendita)

1. Per le aperture, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e merceologico delle grandi strutture di vendita, si fa riferimento alle procedure indicate dall'art. 4 all'art. 11 della Legge Regionale n. 1/2000.

art. 24
(nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e del settore merceologico, degli esercizi commerciali)

1. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e del settore merceologico, sono consentite soltanto nelle zone d'insediamento commerciale.
2. Le nuove aperture sono soggette:
 - a) a "comunicazione", nel caso di esercizi di vicinato;
 - b) ad autorizzazione, nel caso di medie e grandi strutture, nel rispetto delle condizioni del presente regolamento ed in conformità delle disposizioni regionali;
3. Il trasferimento di sede è consentito solo se avviene nelle zone previste, sotto il profilo urbanistico, a destinazione commerciale ed è soggetto:
 - a) a "comunicazione", per gli esercizi di vicinato, nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 2, lettera a);



- b) ad autorizzazione per le medie e grandi strutture, rilasciate nel rispetto di quanto indicato dal precedente comma 2, lettera b).
4. Il trasferimento di un esercizio commerciale all'interno di un centro commerciale è atto dovuto e come tale soggetto a "comunicazione":
- a) quando l'esercizio che si intende trasferire è ubicato esternamente alle zone commerciali previste dallo strumento urbanistico vigente;
 - b) quando il trasferimento non modifica la tipologia, né la superficie complessiva del centro commerciale.
5. La modifica o l'aggiunta di settore merceologico è soggetta:
- a) a "comunicazione" negli esercizi di vicinato, nel rispetto di quanto precisato al precedente comma 2, lettera a);
 - b) a nuova "autorizzazione", nel caso di medie e grandi strutture di vendita, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, lettera b).

PARTE V

art. 25 (orari di apertura e chiusura)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, dalle ore sette alle ventidue, ad eccezione della domenica, altre festività e nella mezza giornata di riposo infrasettimanale, se prevista con apposita ordinanza. Entro tali limiti, l'esercente può determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, con l'obbligo di non superare comunque, il limite di tredici ore giornaliere.
2. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante l'uso di cartelli od altri idonei mezzi di comunicazione, ben visibili e leggibili anche dall'esterno dell'esercizio.
3. Salvo altre disposizioni particolari, e' obbligatoria la chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita.



4. In caso di vendita, in uno stesso esercizio, di generi appartenenti ad entrambi i generi merceologici, per stabilire la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, se prevista, si deve far riferimento all'attività prevalente che viene svolta nell'esercizio, determinata tenendo conto del fatturato annuo, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi. Per i nuovi esercizi, si fa riferimento ad apposita dichiarazione del soggetto interessato.
5. Qualora nel corso dell'anno ricorrano più di due festività consecutive, gli esercizi rimarranno aperti nella mezza giornata dalle ore 8 alle ore 14 del secondo giorno di chiusura non possono osservare la chiusura per più di due giorni consecutivi. Gli esercizi del settore alimentare resteranno aperti nei restanti giorni nelle ore antimeridiane. L'apertura e chiusura dell'esercizio, nei casi previsti da questo comma, deve essere resa nota al pubblico con l'uso di cartelli e altri idonei mezzi di comunicazione.
6. Il Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, 4 e 5, del d. lgs. 114/98, determina le otto domeniche o festività in cui derogare all'obbligo di chiusura, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e le variazioni agli orari di apertura e chiusura. Il calendario è definito con ordinanza sindacale e le modifiche sono rese operative e pubblicizzate a cura del dirigente del settore commercio.

art. 26
(orario dei centri commerciali)

1. L'orario di apertura e chiusura al pubblico dei centri commerciali deve essere osservato da tutte le attività, commerciali e non, che fanno parte dei centri stessi, quali risultano nella autorizzazione generale che viene rilasciata per i centri.

art. 27
(deroga alle disposizioni di orario di apertura e chiusura)

1. In deroga alle disposizioni riportate all'art. 25 e per gli effetti del comma 1, della legge regionale n. 1/2000, gli esercenti dal 1 maggio al 30

settembre di ogni anno, possono stabilire liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, rendendoli noti al pubblico con le stesse modalità previste al comma 2 del precedente art. 25. Gli esercenti sono comunque obbligati al rispetto di quanto disposto dalle ordinanze sindacali di cui al comma 6 del precedente art. 25

2. L'esposizione del cartello, contenente l'indicazione dell'orario, è obbligatoria e deve essere fatta in modo che lo stesso sia chiaramente visibile e leggibile anche dall'esterno dell'esercizio di vendita; negli stessi modi dovranno essere inoltre pubblicizzate le variazioni di orario.

art. 28

(tipologie di vendita escluse dall'applicazione della normativa prevista dal Capo V)

1. Nel rispetto delle norme settoriali specifiche, non sono soggetti alla normativa sugli orari di vendita e, pertanto, possono stabilire liberamente l'orario di apertura al pubblico:
 - a) i seguenti esercizi specializzati:
 - esercizi di vendita interni ed alberghi;
 - esercizi di vendita ubicati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime;
 - esercizi di vendita nelle sale cinematografiche a favore degli spettatori;
 - b) gli esercizi specializzati nella vendita al dettaglio dei seguenti prodotti:
 - generi di monopolio;
 - gelati artigianali;
 - paste alimentari fresche;
 - pesce fresco;
 - fiori e piante;
 - libri;
 - mobili;
 - opere d'arte;
 - oggetti d'antiquariato;
 - stampe;
 - articoli da ricordo e artigianato locale;
 - prodotti tipici locali.



2. Per gli esercizi indicati al precedente comma 1 con la lettera b), resta fermo l'obbligo alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
3. Possono usufruire della deroga di cui ai precedenti commi 1 e 2 esercizi specializzati nella vendita dei prodotti indicati al precedente comma 1 e quelli che, svolgendo attività di vendita mista, commercializzano, comunque e prevalentemente, i prodotti indicati al precedente comma 1.
4. Per stabilire la prevalenza di una attività di vendita rispetto ad un'altra si tiene conto del fatturato annuo dell'esercizio. L'esercente è tenuto alla relativa autodichiarazione all'ufficio commercio, che provvederà a richiedere a campione i riscontri di competenza.
5. L'orario prescelto dall'esercente deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli avviso od altri idonei mezzi di pubblicità, che devono essere comunque ben visibili e leggibili anche dall'esterno dell'esercizio.

PARTE VI

art. 29

(subingresso negli esercizi di vendita al dettaglio)

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi od a causa di morte, di un esercizio di vendita al dettaglio è soggetto a comunicazioni al Comune.
2. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad un settore merceologico dell'esercizio. La comunicazione comporta di diritto, per le medie e grandi strutture, il trasferimento della titolarità dell'autocertificazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che:
 - sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda;
 - il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 5 del d. lgs. 114/98.



3. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata utilizzando il modello COMM 1 per gli esercizi di vicinato ed il modello COMM 3 per le medie e grandi strutture.
4. La comunicazione di subingresso va presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.
5. L'atto di trasferimento dell'esercizio deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata registrata.
6. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo averli acquisiti e presentando apposita comunicazione di subingresso al comune. Qualora non inizi l'attività entro dodici mesi decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo.
8. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali ed aver comunque presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune nei termini di cui al precedente comma 4; decade da tale diritto nel caso in cui non acquisisca i requisiti professionali entro un anno dall'atto di trasferimento dell'esercizio. Decade inoltre se, dopo aver acquisito i requisiti professionali e comunicato il subentro, non dà inizio all'attività entro un anno se si tratta di esercizi di vicinato e medie strutture e di due anni se si tratta di grandi strutture.
9. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la comunicazione di subentro è valida ed efficace fino al termine della gestione.
10. Nei casi in cui viene autorizzata la continuazione di un'impresa commerciale da parte di un soggetto incapace, chi lo tutela ai sensi di legge deve darne immediata comunicazione al comune incaricando, per la conduzione dell'esercizio, una persona idonea, in possesso dei



requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non acquisisca detti requisiti entro il termine di un anno, decorrente dalla data di cessazione di incapacità, decade dal diritto di esercitare l'attività, a meno che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. In questo caso, prima della scadenza dell'anno, deve comunicare al comune le cause che hanno impedito l'acquisizione dei requisiti, chiedendo una proroga del termine di decadenza.

11. Qualora nello stesso locale, siano esercitate, da uno stesso soggetto l'attività di vendita di cui al d. lgs. 114/98, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge n. 287/91, la vendita di giornali e riviste di cui alla legge n. 416/91 e successive modifiche od altra attività, le stesse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
12. Le attività di vendita di cui alle tabelle speciali riservate ai distributori di carburanti, farmacie e rivendite di generi di monopolio non possono formare oggetto di atti di cessione a terzi se non unitamente all'attività principale alla quale ineriscono.
13. All'atto della richiesta devono essere precisati gli estremi della licenza alla quale dette tabelle speciali vengono abbinate.

art. 30
(cessazione d'attività)

1. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio deve essere comunicata al comune utilizzando il modello COMM 1 per gli esercizi di vicinato ed il modello COMM 3 per le medie e grandi strutture.

PARTE VII

art. 31
(vendite di liquidazione)



1. Le vendite di liquidazione sono definite dall'art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 114/98 e dall'art. 20 della legge regionale n. 1/2000.
2. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta, in carta semplice, al comune, almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
3. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tenendo conto del rispetto delle norme di attuazione del Piano regolatore Generale e del regolamento edilizio. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza. In caso di invio a mezzo postale, con il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
4. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a sei settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e per una durata non superiore a tredici settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale, di trasformazione o rinnovo dei locali, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato, e se i riscontri risultano negativi si provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa, se l'esercizio è soggetto ad autorizzazione.
5. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
6. Dall'inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione.
7. Al termine della liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario alla effettuazione dei lavori, che comunque non può essere inferiore a sette giorni. Nel caso previsto dal comma 4) che precede, i giorni minimi di chiusura non possono essere inferiori a tre.



8. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
9. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene applicato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.
10. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
11. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune (per quelle inviate a mezzo del servizio postale data e numero della raccomandata; per quelle consegnate direttamente data e numero del protocollo generale di arrivo della corrispondenza) nonché l'indicazione della durata della vendita. Gli organi di vigilanza del comune, muniti di tessera di riconoscimento hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli e riscontri.
12. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.
13. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
14. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.
15. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.



art. 32
(vendite di fine stagione o saldi)

1. Le vendite di fine stagione, come definite dall'art. 15, comma 3, del d. lgs. n. 114/98 e dall'art. 20 comma 4 della legge regionale n. 1/2000 possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.
2. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche con termine di paragone. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene applicato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.
3. Durante il periodo nel quale vengono effettuate le vendite di fine stagione è possibile porre in vendita soltanto le merci presenti nell'esercizio e relative pertinenze. È vietato introdurre nuove merci, anche in conto deposito.
4. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
5. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli e riscontri.
6. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.
7. È fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.



8. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.
9. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

art. 33
(vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali, come definite dall'art. 15, commi 1 e 4 del d. lgs. n. 114/98, possono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti oppure per una parte dei prodotti merceologici e per i periodi di tempo limitato nell'arco dell'anno, e comunque non coincidenti con le fattispecie indicate negli artt. 31 e 32 che precedono.
2. Le vendite promozionali di prodotti di carattere stagionale, appartenenti al settore merceologico non alimentare, non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi di vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Chi intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione scritta al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio, precisando nella stessa la durata della vendita ed il genere dei prodotti oggetto di promozione. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune -ufficio protocollo- oppure inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La eventuale pubblicità di tale evento deve contenere gli estremi della comunicazione al comune: data e numero della raccomandata oppure di registrazione nel protocollo generale di arrivo della corrispondenza.



4. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
5. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene applicato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.
6. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
7. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al comune- per quelle inviate a mezzo del servizio postale data e numero della raccomandata; per quelle consegnate direttamente data e numero del protocollo generale di arrivo della corrispondenza- nonché l'indicazione della durata della vendita. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli e riscontri.
8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.
9. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
10. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.
11. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.



PARTE VIII

art. 34

(occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi commerciali)

1. I titolari degli esercizi di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupare spazio pubblico all'esterno dei propri esercizi, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, mediante apposite ordinanze sindacali.
2. L'occupazione è consentita soltanto con strutture mobili dove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentano, ovvero nel rispetto del nuovo codice della strada, d. lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono altresì vietate ad una distanza inferiore a sei metri dagli incroci o intersezioni stradali e dai semafori.
4. Per ottenere l'autorizzazione, all'occupazione di spazio pubblico all'esterno del proprio esercizio, l'interessato deve inoltrare domanda in bollo al sindaco, precisando nella stessa:
 - generalità complete con indirizzo;
 - codice fiscale (per le società: qualifica di chi presenta la domanda, ragione sociale, sede legale, partita IVA);
 - indirizzo dell'attività;
 - superficie richiesta in uso, scopo e durata dell'occupazione;
 - attrezzature che si intendono installare sull'area pubblica e modalità dell'installazione;
 - esistenza o meno di collegamenti alle reti elettriche. Alla domanda deve essere allegata una planimetria, in scala 1:200, che evidenzii le misure della superficie richiesta ed i limiti dell'occupazione.
5. Tutte le concessioni di cui al presente articolo sono della durata massima di un anno, e sono rilasciate senza pregiudizio del diritto dei terzi e senza responsabilità dell'autorità comunale.



6. Le concessioni sono riferite al titolare dell'esercizio stesso e riguardante esclusivamente la stessa tipologia merceologica.
7. Le concessioni possono essere revocate dall'autorità competente per motivi di viabilità, sicurezza, ordine pubblico e prevalente interesse della Pubblica Amministrazione. In tal caso il concessionario non potrà pretendere rifusione o rivalsa di danni emergenti o lucro cessante.
8. Le concessioni possono, altresì, essere sospese in via temporanea e, quindi, con l'obbligo della rimozione immediata da parte dell'esercente, a richiesta degli agenti delle forze di polizia quando sussistono motivi di contingibilità ed urgenza correlate a fatti improvvisi e momentanei legati alla viabilità, ordine, sicurezza pubblica.
9. Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e ordine pubblico.

PARTE IX

art. 35 (vendite negli spacci interni)

1. La vendita negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo per accedervi e deve essere fatta in locali che non hanno accesso diretto da una pubblica via, piazza od altra area pubblica.
2. Chi intende effettuare tale forma di vendita deve inviare comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali. Per il commercio da parte di persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme relative all'idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario, il settore merceologico, la superficie di vendita e la sede dello spaccio. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'accettazione dell'incarico da parte della persona preposta.



3. L'attività può essere iniziata dopo che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.
4. Per l'istruttoria sulla comunicazione si rimanda a quanto previsto all'art. 40 del presente regolamento.

art. 37
(vendita a mezzo di apparecchi automatici)

1. Chi intende effettuare la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici deve inviare una comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere chiarita la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico, l'ubicazione degli apparecchi, le loro caratteristiche funzionali e misure di ingombro.
2. Se l'apparecchio viene installato su area pubblica, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione per l'occupazione della stessa.
3. Se la vendita con apparecchi automatici viene effettuata in un locale esclusivo, appositamente attrezzato, è soggetta alle stesse disposizioni che disciplinano l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio.
4. Se non c'è occupazione di suolo pubblico, l'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini. Se c'è occupazione di suolo pubblico, oltre al decorso dei 30 giorni è necessario essere in possesso della autorizzazione per l'occupazione del suolo stesso.
5. Per l'istruttoria sulla comunicazione di cui al precedente comma 1, si rimanda a quanto previsto all'art. 39 del presente regolamento.

art. 37
(vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione)



1. Chi intende effettuare una vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione, deve inviare una comunicazione al comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella comunicazione deve essere dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.
3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, senza che il comune stesso abbia emesso atti interruttivi del termine.
4. Eventuali incaricati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 del d. lgs. n. 114/98
5. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio per l'imprenditore, anche se commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, che effettua personalmente le vendite di cui al precedente comma 1.
6. Per l'istruttoria della comunicazione di cui al precedente comma 1 si rimanda a quanto previsto all'art. 39 del presente regolamento.

art. 38
(vendita e propaganda ai fini commerciali)

1. La vendita al dettaglio, la raccolta di ordinativi di acquisto, l'illustrazione di cataloghi, l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali dove si trova, anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono soggette a comunicazione da inviare al Comune a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivo per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.



3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, se non vi è stata interruzione o sospensione di termini da parte del comune stesso.
4. Per l'istruttoria si rimanda a quanto previsto all'art. 39 del presente regolamento.

art. 39
(forme speciali di vendita)

1. All'atto del ricevimento della "comunicazione" per effettuare una vendita al dettaglio:
 - a) negli spacci interni;
 - b) con apparecchi automatici;
 - c) per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione;
 - d) presso il domicilio del consumatore, anche con esibizione o illustrazione dei cataloghi;il responsabile del procedimento rilascia all'interessato una ricevuta, con le modalità ed i contenuti indicati all'art. 7 del presente regolamento.
2. Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato entro venti giorni, indicando le cause della irregolarità e incompletezza. In questo caso, il termine per l'efficacia della comunicazione decorre alla data della relativa completa regolarizzazione.
3. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al precedente comma 2, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della dichiarazione dell'interessato.
4. In tutti i casi di cui al precedente comma 1 il responsabile del procedimento accerta d'ufficio la sussistenza, nell'interessato, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 114/98, necessari per l'esercizio del commercio, nonché quelli previsti dalla normativa antimafia. Ed inoltre:
 - a) per la vendita negli spacci interni:
 - a.1) L'idoneità dei locali, sotto i profili della agibilità ed igienico- sanitari;



- a.2) La superficie di vendita;
- a.3) L'ubicazione dello spaccio, verificando la non accessibilità immediata e diretta da una pubblica via o piazza.
- b) per la vendita mediante l'uso di apparecchi automatici:
- b.1) Se i luoghi prescelti per l'installazione degli apparecchi assicurano il rispetto della normativa di sicurezza per la circolazione dei veicoli e pedoni;
- b.2) Che non sussistono impedimenti previsti dai regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di polizia municipale;
- b.3) Che eventuali proprietari del suolo pubblico- demanio marittimo, ferroviario, autostradale, aeroportuale- o privato abbiano assentito, per quanto di competenza, l'occupazione.
- b.4) Che l'apparecchio risponda ai requisiti sanitari di legge (in caso di vendita di prodotti alimentari);
- b.5) Che l'apparecchio sia installato nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme urbanistiche, ambientali e paesaggistiche.
- c) Per la vendita, esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore:
- c.1) accerta d'ufficio il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 114/98, posseduti dagli incaricati indicati nell'elenco inviato all'autorità di PS;
- c.2) richiede alla ditta che si avvale di incaricati copia del tesserino agli stessi rilasciato per le verifiche del contenuto, che deve corrispondere a quanto previsto dall'art. 19 comma 6, del d. lgs. n. 114/98.
5. Per gli adempimenti istruttori di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento si avvale dei servizi e degli uffici competenti nella specifica materia.
6. Il responsabile del procedimento deve chiedere i pareri di competenza agli uffici e servizi interessati entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa.
7. Gli uffici e servizi interpellati devono fornire risposta al responsabile del procedimento entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere, motivando opportunamente la risposta stessa, anche se favorevole, negli elementi di fatto e di diritto.
8. In caso di esito positivo della verifica d'ufficio circa l'obiettiva esistenza dei presupposti e requisiti richiesti per l'inizio dell'attività, il



responsabile del procedimento procede all'archiviazione della pratica, senza emanare alcun provvedimento a favore del soggetto interessato, vista l'assenza di potere autorizzatorio in capo al Comune.

9. In caso, invece, di esito negativo della verifica, il dirigente dell'ufficio commercio dovrà emanare un provvedimento di divieto di inizio dell'attività, motivato con riferimento all'obiettiva mancanza dei presupposti e requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività stessa. Ai fini dell'emanazione del provvedimento non è necessario comunicare l'avvio del procedimento, già iniziato con la comunicazione del privato al quale sono già state rese note le indicazioni essenziali di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 all'atto del ricevimento della comunicazione, in relazione a quanto previsto al precedente comma 1.
10. Il decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione legittima il privato all'esercizio dell'attività denunciata. Il potere di accertamento dell'esistenza dei presupposti e requisiti richiesti per il lecito esercizio dell'attività commerciale rimane anche dopo i trenta giorni nella disponibilità del Comune, che dovrà ordinare la chiusura immediata dell'esercizio di vendita, oltre a comminare la sanzione pecuniaria nell'ipotesi di svolgimento abusivo dell'attività. Il relativo procedimento deve rispettare la normativa di cui alla legge n. 241/90, dalla quale discende l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e seguenti della legge stessa.
11. L'accertamento deve, in ogni caso ed in via generale, riguardare l'esistenza di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la liceità dell'esercizio dell'attività. L'ordine di cessazione sarà emanato quando l'attività commerciale sia da considerarsi abusiva e perciò quando:
 - a) manchi la comunicazione;
 - b) l'attività sia stata iniziata prima del decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - c) la comunicazione risulti falsa , o perché l'attività è stata iniziata da soggetto privo di requisiti richiesti o perché mancano i presupposti obiettivamente prescritti;
 - d) per gli spacci interni quando:
 - d.1) la vendita di prodotti avviene a favore del pubblico indiscriminato e non soltanto a favore di determinate categorie di soggetti, individuate dall'art. 16, comma 1 del d. lgs. 114/98;
 - d.2) il locale ha un accesso diretto da una pubblica via o piazza;
 - d.3) è stato variato il settore merceologico, rispetto a quello comunicato;



d.4) è stata variata la superficie di vendita rispetto a quella comunicata.

e) per gli apparecchi automatici quando:

e.1) è stata variata l'ubicazione degli apparecchi automatici e/o il settore merceologico oggetto di comunicazione;

f) per la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione quando:

f.1) è stato variato il settore merceologico;

f.2) durante la trasmissione televisiva non vengono

indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro imprese ed il numero di partita IVA.

g) per le vendite e propagande commerciali effettuate presso il domicilio del consumatore:

g.1) è stato variato il settore merceologico;

g.2) si utilizzano incaricati senza averne comunicato l'elenco all'autorità di PS come prescritto dall'art. 19, comma 4, del d. lgs. 114/98;

g.3) la ditta interessata non ha rilasciato il tesserino ai propri incaricati o non lo ha rilasciato con le indicazioni previste dall'art. 19, comma 6, del d. lgs. n.114/98.

12. Il provvedimento interdittivo deve prevedere l'immediata chiusura dell'attività. Al provvedimento di chiusura si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

Parte X

Art. 40

(il commercio su aree pubbliche. Definizioni)

1. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.



2. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, ~~comprese~~ quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale
4. Per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi, compresi quelli connessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato, attrezzato o meno, e destinato, per uno o più o tutti i giorni della settimana, alla vendita di merci al dettaglio, alla somministrazione di alimenti e bevande, all'erogazione di pubblici esercizi.
5. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
6. Per fiera- mercato si intende la vendita specializzata di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali.
7. Le "presenze" in un mercato definiscono il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
8. Per "presenze effettive" in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art.41
(esercizio dell'attività su aree pubbliche)

1. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche può essere svolto in forma fissa su posteggi dati in concessione per dieci anni o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica nelle zone dove può essere esercitato.



2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma fissa su posteggi, definita di tipo A, è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, definita di tipo B, è rilasciata dal Comune nel quale l'operatore ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

Art.42 (rilascio delle autorizzazioni)

1. Il rilascio delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche di tipo A e di tipo B è disciplinato dagli artt. 27 e 28 della L.R. 1/2000.
2. Le modificazioni del contenuto merceologico dell'autorizzazione e il cambiamento di residenza degli operatori su aree pubbliche sono disciplinati dagli artt. 29 e 30 della L.R. 1/2000.
3. Nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione gli operatori devono dichiarare, comprovando anche mediante autocertificazione per i casi previsti dalla vigente normativa in materia:
 - a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3,4,5,6 del presente regolamento;
 - b) il settore o i settori merceologici;
4. L'abilitazione alla somministrazione di prodotti alimentari deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
5. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti, salvo il caso di sostituzione momentanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo di requisiti, purché socio familiare, coadiuvante o dipendente.
6. Il rilascio di autorizzazioni stagionali è disciplinato dall'art.33 della L.R. 1/2000.



7.E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, provincia o comune di appartenenza.

Art. 43

(requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche)

1.I requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche sono definiti e disciplinati dall' Ordinanza Ministeriale 2 Marzo 2000 (G.U. n. 56 dell' 08.03.2000).

Art.44

(aree interdette e modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

- 1.Ai sensi del comma 5, art. 32 della L.R. 1/2000, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato ad una distanza di 500 metri dalle aree mercatali.
- 2.Il Comune si riserva di disporre il divieto dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, su particolari strade e piazze, ove ricorrano motivi di viabilità, nonché entro l'area del centro cittadino.
- 3.La vendita potrà avvenire solo con mezzi mobili; la merce non può essere esposta su banchi posizionati sull'area pubblica, né posta a contatto con il suolo.
- 4.La sosta non potrà, per qualsiasi motivo, creare ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale, né potrà esservi sosta sopra i marciapiedi.
- 4.bis La sosta non potrà superare i trenta minuti
- 5.Gli operatori dovranno esibire l'autorizzazione qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

Art.45



(istituzione e modificazione dei mercati)

- 1.L'istituzione, l'ampliamento, il trasferimento, la modifica della composizione dell'organico o della periodicità dei mercati sono disciplinate dagli articoli 36, 37, 38 e 39 della L.R. 1/2000.

Art 46

(criteri per la concessione, la revoca e il trasferimento dei posteggi)

- 1.I criteri per la concessione, la revoca e il trasferimento dei posteggi sono disciplinati dagli articoli 41 e 42 della L.R. 1/2000.
- 2.Gli operatori hanno l'obbligo, durante l'attività, di avere presso il posteggio, sia l'autorizzazione all'esercizio, sia la concessione e di esibirla, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 3.Gli estremi della concessione di posteggio devono essere indicati sull'autorizzazione d'esercizio.

Art.47

(schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche)

- 1.Il Comune è obbligato a monitorare gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche tramite apposito schedario da compilare secondo le disposizioni dell'art.43 della L.R. 1/2000.

Art.48

(fiere e sagre)

- 1.Sul territorio cittadino è possibile svolgere fiere, fiere-mercato e sagre, organizzate dalla amministrazione comunale o da società, consorzi e associazioni di operatori.
- 2.Lo svolgimento di fiere, fiere-mercato e sagre è deliberato dalla G.M. con proprio atto, in cui è individuato il sito, disciplinato lo svolgimento e regolata la modalità di concessione delle autorizzazioni temporanee.



3. Alle fiere mercato, ai sensi del comma 13, art. 41 della L.R. 1/2000, possono partecipare artigiani e soggetti che intendono esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.

**Art. 48/bis
(Orari)**

Gli operatori in forma itinerante (lett. b) sono tenuti al rispetto degli stessi orari praticati per gli operatori in sede fissa.

**Art.49
(comunicazioni alla Regione)**

1. Il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione, tramite gli uffici competenti, le comunicazioni richieste dall'art. 44 della L.R. 1/2000.

PARTE XI

**Art. 50
(sanzioni, revoche e proroghe)**

1. Le sanzioni sono quelle previste dal d.lgs. N.114/98 e dal vigente codice della strada.

2. In caso di particolare gravità o recidiva, si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. N. 114/98. Organo competente a comunicare la sospensione dell'attività di vendita è il responsabile del procedimento.

3. Per le violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico si considera recidiva specifica l'aver commesso per tre volte la stessa violazione nell'arco temporale di dodici mesi consecutivi. In tale caso si applica la sanzione accessoria di giorni uno di sospensione dell'attività commerciale, con raddoppio progressivo (1,2,4,...) dei giorni di sospensione per ulteriore violazione, oltre ai tre sopra previsti e fino ad un massimo di giorni venti.



4. Le sanzioni previste dal comma 3) che precede vanno comminate nei giorni feriali ed escludendo i riposi infrasettimanali, ove previsti.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del d. lgs. n. 114/98, la proroga del termine per l'attivazione di una media o grande struttura di vendita deve essere richiesta con istanza in bollo, che deve pervenire al Comune entro e non oltre un anno dal rilascio dell'autorizzazione in caso di medie strutture, e di due anni in caso di grandi strutture.
6. La richiesta si intende pervenuta in tempo utile se risulta spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure protocollata al protocollo generale di arrivo della corrispondenza entro detto termine.
7. Non si terrà conto di altre o diverse modalità di invio dell'istanza.
8. Il ritardo nell'apertura, per rendere comprovato lo stato di necessità, non deve essere comunque imputabile al soggetto interessato.
9. La richiesta di proroga deve contenere la motivazione del ritardo ed essere debitamente documentata sotto l'aspetto tecnico, se necessario.
10. Il responsabile del procedimento, sentiti gli uffici e servizi interessati attraverso lo strumento della conferenza dei servizi, da convocare entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire risposta all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta stessa, indicandone la risposta, i motivi che la sorreggono ed il termine per l'attivazione dell'esercizio. Nel caso di grandi strutture, alla conferenza dei servizi deve essere invitata anche la Regione.

Art. 51
(monitoraggio della rete)

1. Al fine di assicurare un sistema coordinato e continuo di monitoraggio sull'entità ed efficienza della rete distributiva, che possa essere utilizzato anche per aggiornare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, il Comune è tenuto ad aggiornare i dati relativi:



- a) alla rete distributiva al dettaglio nel territorio comunale, registrando tutte le attività commerciali al dettaglio, suddivise per esercizi di vicinato, medie e grandi strutture e centri commerciali al dettaglio, distinte per settore alimentare e non alimentare, con l'indicazione della superficie di vendita totale utilizzata per detti due settori. Qualora il territorio del comune sia diviso in aree o zone commerciali, la superficie totale va riferita agli esercizi ubicati nelle singole aree o zone.
- b) all'organico dei posteggi nelle aree mercatali, distinte per tipo, merceologia, periodicità, nonché dati relativi alla superficie e alle caratteristiche urbanistiche e strutturali dei posteggi e dei mercati.
2. I dati vanno aggiornati al 31 dicembre di ogni anno dispari.
3. Le modalità e procedure attuative per l'aggiornamento sono demandate al dirigente responsabile del settore commercio.

Art.52 (disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore appena trasmesso dalla Regione Campania con il visto di conformità, di cui al comma 1 dell'art.13 della Legge Regionale n.1/2000.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti od altri atti emessi dal Comune, comunque denominati, aventi valore normativo e regolamentare.
3. Al fine di migliorare la qualità del servizio, il dirigente responsabile dell'ufficio commercio predispone, entro centottanta giorni dalla data dell'approvazione del presente regolamento, apposita modulistica relativa ai procedimenti previsti nel presente regolamento e ne dà opportuna divulgazione, attraverso appositi "libretti di servizio per il cittadino".
4. Per tutto quanto non specificatamente previsto in questo regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in vigore.